

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012
Sede: Bassano del Grappa (VI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 20/12/2021

N. di Reg. 14/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO PADOVA DUE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 52/2012: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA ELABORATO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE.

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre alle ore 10:12 si è riunita in modalità telematica, mediante videoconferenza, l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 471/2021 del 14/12/2021, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

La riunione ha luogo presso il municipio di Villa del Conte, dove è presente e collegata la Presidente. Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Lusiana Conco	9	A	Santa Giustina in Colle	12	A
Bassano del Grappa	74	P	Marostica	24	P	Saonara	17	A
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	28	A	Mestrino	19	P	Selvazzano Dentro	38	A
Campodarsego	24	A	Montebelluna	19	A	Solagna	3	A
Campodoro	5	P	Mussolente	13	P	Teolo	15	A
Camposampiero	21	P	Nove	9	A	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	P	Novanta Padovana	19	P	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	P	Torreglia	11	A
Cartigliano	7	A	Piazzola sul Brenta	19	A	Trebaseleghe	22	P
Cassola	24	P	Piombino Dese	16	A	Valbrenta	9	P
Cervarese Santa Croce	10	A	Pove del Grappa	5	P	Veggiano	8	P
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	P
Colceresa	11	P	Roana	7	P	Vigonza	38	P
Curtarolo	12	A	Romano d'Ezzelino	25	P	Villa del Conte	10	P
Enego	3	A	Rosà	24	A	Villafranca Padovana	17	P
Fontaniva	14	P	Rossano Veneto	14	P	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	A	Rotzo	1	P			
Galliera Veneta	12	P	Rovolon	8	A			
Gallio	4	A	Rubano	27	P			
Galzignano Terme	8	A	Saccolongo	9	P			
Gazzo	7	A	San Giorgio delle Pertiche	17	P			
Grantorto	8	P	San Giorgio in Bosco	11	A			
Limena	13	P	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	P	San Pietro in Gu	8	P			
		PRESENTI		SU TOTALE			QUORUM	
ENTI		39		67			35	
MILLESIMI		650		1.000			501	

Presiede la seduta la Dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e verbalizza la Dott.ssa **Giuseppina Cristofani**, Direttore f.f.

Scrutatori: Sindaco di Tezze, Sindaco di Tombolo, Sindaco di Galliera

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.7- allegati n--

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale; ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Presa d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente*

aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";*
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";*

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*, nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale;
- l'art. 3-bis del D.L. 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;
- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191"*, ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

RICORDATO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati tra i Bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale l'ambito territoriale ottimale Brenta;

RICHIAMATO l'art. 5 "Disposizioni transitorie" della L.R. 31.12.2012, n. 52, il quale, ai commi

3 e seguenti, dispone:

3. Nelle more dell'istituzione dei consigli di bacino di cui all'articolo 3, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, di cui al piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004 pubblicata nel BUR n. 6 del 18 gennaio 2005, da individuarsi nei presidenti degli enti medesimi. I commissari liquidatori elaborano un piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente in cui sono stati nominati, recante, in particolare:

a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;

c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;

e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;

f) il costo di smaltimento in essere.

4. Il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi.

5. I consigli di bacino di cui all'articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.

6. Una volta che gli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.

7. Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d'ambito di cui al comma 3 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i contratti di servizio già stipulati e vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti. Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità d'ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale termine, deve considerarsi nullo.

8. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito, qualora le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio.

9. I beni patrimoniali delle sopresse autorità d'ambito e dei soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità.

DATO ATTO che nell'ambito territoriale ottimale Brenta insistevano i seguenti preesistenti Consorzi:

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino Padova 1 che interessava 26 comuni tutti all'interno dell'ambito territoriale ottimale Brenta e per il quale con Delibera di Assemblea n. 14 del 22/12/2021, è stato avviato e poi concluso il processo di liquidazione 1 ai sensi

dell'art. 5 della L.R.52/2012 mediante approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione Patrimoniale ed economica elaborato dal commissario liquidatore;

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino Padova 3 di cui solo 2 Comuni afferenti (Galzignano Terme e Rovolon) all'ambito territoriale ottimale Brenta e la cui liquidazione compete al Consiglio di Bacino Padova Sud dal quale si resta in attesa di assumere gli atti relativi;

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino Padova Due (da ora Consorzio Padova 2) che associava venti Comuni, di cui quindici confluiti nell'ambito territoriale ottimale Brenta per i rifiuti (Cadoneghe, Campodoro, Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia Veggiano, Villafranca padovana) e altri 5 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Padova Centro (Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Padova. Ponte San Nicolò);

RILEVATO che è competenza congiunta del Consiglio di Bacino Brenta e del Consiglio di Bacino Padova Centro l'avvio del processo di liquidazione del Consorzio di Bacino Padova 2 ai sensi dell'art. 5 della L.R.52/2012 mediante approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione Patrimoniale ed economica elaborato dal commissario liquidatore;

RICHIAMATA la recente nota della Regione Veneto, assunta con prot. 342/21, di sollecito alla liquidazione del Consorzio Padova 2 in risposta alla quale i due Consigli si impegnavano a pervenire alla approvazione del Piano di ricognizione e liquidazione entro il corrente anno;

VISTA la nota del Commissario liquidatore del Consorzio Padova 2, da ultimo incaricato con DGRV 1854 del 29/12/2020, assunta agli atti con prot. 114 del 21/04/2021 con la quale trasmetteva il Piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio BacinoPD2;

ASSUNTO che al fine di dare buon esito al processo di liquidazione del Consorzio Padova 2, in ottemperanza ai dispositivi di Legge, sono stati avviati i necessari passaggi interlocutori svolti dapprima con l'ing. Simone Dallai, Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Padova e Direttore f.f. del Consiglio di Bacino "Padova Centro", e poi con il subentrato Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Padova, Dott.ssa Laura Salvatore in esito ai quali è stato delineato un comune percorso per avviare la liquidazione del Consorzio Padova 2;

EVIDENZIATO in particolare che a partire dalla disamina congiunta dal piano di ricognizione del Padova 2, assunto agli atti con prot.114 del 21/04/2021 sono stati individuati e trattati in modo collaborativo con il Consiglio di Bacino Padova Centro i seguenti temi:

➤ **in merito assorbimento del personale attualmente in forza del Consorzio Padova 2:** si è stabilito:

l'attivazione della procedura di ricollocamento in esubero per 1 risorsa con qualifica di impiegato DIRIGENTE. Contratto collettivo nazionale igiene ambientale: Utilitalia;

l'assorbimento mediante specifica procedura di selezione da parte del Consiglio di Bacino Brenta di 1 risorsa a tempo indeterminato e qualifica di impiegato livello Q - QUADRO. Contratto collettivo nazionale igiene Utilitalia

l'assorbimento mediante specifica procedura di selezione da parte del consiglio di Bacino Padova centro di:

- 1 risorsa a tempo indeterminato con qualifica di impiegata livello 5A[^]. Contratto collettivo nazionale igiene ambientale: Utilitalia
- 1 risorsa a tempo indeterminato e qualifica di impiegato livello Q - QUADRO. Contratto collettivo nazionale igiene Utilitalia

su tale aspetto di segnala che sono già in via di finalizzazione le procedure di selezione del personale che dunque potrà essere assunto, salvo buon fine, a far data dal 01/01/2022;

- **in merito ai locali uffici e ai beni strumentali** il rientro nella disponibilità del Comune di Padova che già ospitava la sede operativa del Consorzio;
- **in merito alla consistenza patrimoniale** la rinuncia congiunta dei due Enti d'ambito all'acquisizione dei beni riferiti a impianti funzionali o residuati dalla gestione rifiuti e loro pertinenze o beni accessori dell'area di proprietà sita in via Marchioro 80, in comune di Ponte san Nicolò e atti giuridici inerenti in quanto l'attività gestionale non rientra nella competenza dei Consigli di Bacino come designata dalla LR 52/12;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio del Consiglio di Bacino ai fini della verifica del piano di ricognizione e liquidazione della situazione economica e patrimoniale del Consorzio Bacino di Padova Due, in atti;

Tutto ciò premesso,

RITENUTO di procedere con l'approvazione della suddetta proposta per l'Assemblea

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	39	39	0	0	21
MILLESIMI	650	650	0	0	326

DELIBERA

- 1) che le premesse si intendono richiamate integralmente

- 2) di prendere atto della documentazione trasmessa con nota del Commissario liquidatore del Consorzio Padova 2, da ultimo incaricato con DGRV 1854 del 29/12/2020, assunta agli atti con prot. 114 del 21/04/2021 inerente il Piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio BacinoPD2;
- 3) di prendere atto relazione predisposta dall'Ufficio del Consiglio di Bacino ai fini della verifica del piano di ricognizione e liquidazione della situazione economica e patrimoniale del Consorzio Bacino di Padova Due, , in atti;
- 4) di approvare il "Piano di ricognizione e liquidazione della situazione economica e patrimoniale del Consorzio Bacino di Padova 2", come da documenti citati ai precedenti punti nn. 2 e 3;
- 5) di dare mandato al Direttore f.f. del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" e al Commissario liquidatore del Consorzio Bacino di Padova 2 di procedere, ciascuno per la propria competenza, ai conseguenti adempimenti, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 della L.R. 52/2012;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Veneto – Direzione Ambiente, ai Comuni del preesistente Consorzio di Bacino PD2, al Consiglio di Bacino "Padova centro", al Commissario liquidatore del Consorzio Bacino di Padova due;.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 17.12.2021

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott. ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI
(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 17.12.2021

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott. ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI
(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	39	39	0	0	21
MILLESIMI	650	650	0	0	326